



Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni n. 21 - Tel. (0982) 859863- Fax (0982) 89592

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DI RAMAGLIE E LEGNA SECCA NEI BOSCHI – PIANTE DIVELTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 18/03/2022

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglie, legna e piante secche, divelte, sradicate o stroncate anche da agenti atmosferici, e/o fitosanitari, nei boschi di proprietà comunale.

ART. 2
DEFINIZIONI

Si intende per:

- a) "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi o frasche presenti a terra;
- b) "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero da ardere presenti a terra e staccatisi dalla pianta madre.

Non rientrano in questa definizione le piante morte ancora radicate al suolo che in nessun caso possono essere oggetto di taglio.

ART. 3
TITOLARI DEL DIRITTO

Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini, che ne facciano istanza, sotto forma di dichiarazione di Atto Notorio, residenti ed abitanti nel Comune di Fuscaldo, iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione ed in regola con i pagamenti dei tributi.

ART. 4
DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'utilizzo di legna da ardere, raccolta di ramaglia e legna morta presente nei boschi di proprietà del Comune di Fuscaldo e legna recuperata da piante secche e divelte.

ART. 5
LIMITI DI RACCOLTA

1) Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni demaniali del Comune di Fuscaldo, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non superiore ai 10 quintali annui per aventi diritto e per un corrispettivo forfettario di € 50,00.

2) Le piante secche, divelte e sradicate possono essere raccolte per una quantità massima di 30 quintali con un corrispettivo di €. 5,00 a quintale.

3) L'asportazione delle piante secche in piedi o di monconi, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.

ART. 6
ONERI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

Il pagamento dell'importo dovuto potrà essere effettuato mediante bonifico bancario IBAN : IT 92 I 05387 80740 000043073271 o tramite C/C Postale nr. 12583894 entrambi intestati al Comune di Fuscaldo con causale "esercizio diritto di legnatico".

ART. 7
AUTORIZZAZIONE DI RACCOLTA

Il cittadino richiedente dovrà presentare la domanda per l'autorizzazione sull'apposito modello fornito dall'Ufficio Settore V Urbanistica e Tutela del Territorio. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie generalità e la località dove intende raccogliere la legna.

Non possono fare richiesta di assegnazione:

- più di una persona dello stesso nucleo familiare;
- chi ha in corso procedimenti penali per reati contro il Comune;
- chi ha già presentato domanda per l'anno in corso;
- chi non è in regola con il pagamento dei tributi locali;
- chi è titolare di ditte per lo sfruttamento boschivo.

ART. 8
PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 1° settembre al 14 marzo dell'anno successivo per un numero massimo di gg.7 continuativi e dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

Nel caso di condizioni metereologiche avverse, il recupero del legname verrà prorogato per non più di 10 (dieci) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

L'uso civico della raccolta di materiale legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione del Comune, a seguito istanza dell'avente diritto.

ART. 9
DIVIETO DI COMMERCIO

E' proibito l'asporto fuori dal Comune di Fuscaldo della legna raccolta nei boschi Comunali.

E' vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.

Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.

ART. 10
RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA MORTA

I titolari del diritto di uso civico, potranno usufruire, come specificato nell'art. 5 comma 1, della ramaglia, o della legna con l'Autorizzazione del Comune.

La legna morta in piedi è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperenti e/o completamente secche (rinsecchite), comunque non atte al commercio.

ART. 11
PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI

Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.

È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

È assolutamente vietato utilizzare veicoli che superano la portata di 3,5 tonnellate.

È assolutamente vietato aprire nuove strade o percorsi di nessun tipo e movimenti terra, altrimenti sanzionabili. Il parcheggio del veicolo può avvenire ove è consentito o sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte o attrezzate senza ostacolare la normale circolazione.

ART. 12 TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna, ossia nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 agosto di ogni anno.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

ART. 13 VIGILANZA

La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al personale di Polizia Locale del Comune, al personale del Corpo Carabinieri Forestale dello Stato, degli altri Enti Locali territoriali, nonché al personale delle altre forze di polizia con qualifica di Polizia Giudiziaria.

In caso di controllo da parte del personale di sorveglianza il richiedente dovrà fornire tutte le notizie necessarie per comprovare l'esercizio del suo diritto.

Dovrà esibire: copia autorizzazione, documento di riconoscimento, ed ogni altro documento richiesto dagli organi di vigilanza.

ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia (Leggi e Regolamenti Regionali, Nazionali) o da norme del codice penale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 267 del 2000, con la sanzione amministrativa quantizzata nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00, oltre alla sanzione accessoria della non assegnazione di legnatico per i due anni seguenti. Pertanto all'utente verrà immediatamente revocato il permesso di raccolta.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81.

Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

ART. 15 SEQUESTRO DEL MATERIALE

E' disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 16 RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio, oltre la pena amministrativa sopra specificata, si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926;
- b) alla legge n. 353/2000 e s.m.i.;
- c) alle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria (art 30 D.G.R. n° 218 del 20/05/2011 e succ. mod ed int. D.G.R. n° 43 del 03/02/2012);
- d) ad ogni altra normativa di settore.

ART. 17

RAPPORTO CON STAZIONE CARABINIERI FORESTALE

Copia del presente regolamento verrà inviato per quanto di conoscenza e competenza al Comando Corpo Carabinieri Forestale dello Stato.

A tutela del Patrimonio Ambientale e Forestale di questo Comune, il Responsabile del Settore V Urbanistica e Tutela del Territorio, invierà al Comando di Polizia Locale e alla competente Stazione Carabinieri Forestali dello Stato copia delle domande di autorizzazione per raccolta della legna allegando la copia del documento di riconoscimento dei richiedenti.


ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2022

Allegato " A " Schema domanda.-



Al Responsabile del Settore V
del Comune di Fuscaldo
Via D. Sansoni, 21
87024 Fuscaldo

OGGETTO: Uso civico di materiale legnatico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
Fuscaldo, in Via _____ n. _____, C.F. _____
ai sensi degli art. 8 ed art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico,

CHIEDE

alla S.V. l'**autorizzazione** per la raccolta ed il trasporto del materiale legnatico nel periodo dal _____ al _____ nel bosco denominato
" _____ " in località _____

DICHIARA

- che nessun altro componente del nucleo familiare ha inoltrato richiesta di autorizzazione per la raccolta del legname;
- che il sottoscritto si impegna, sotto propria responsabilità, a raccogliere un massimo di 10 quintali di ramaglia e/o di 30 quintali di legna;
- che il sottoscritto si impegna, sotto propria responsabilità, di osservare tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunale.
- che è in regola con il pagamento dei tributi locali.
- consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R.445/2000, dichiara che:
 1. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà il veicolo _____
con targa _____;
 2. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via _____
ed utilizzato in Via _____;
 3. allega ricevuta di versamento;
 4. allega copia del documento di riconoscimento.

Fuscaldo, lì.....

Firma
